

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 32 del 9 Ottobre 2014

1. START-UP INNOVATIVE - Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico sulle modalità di iscrizione nel Registro delle imprese

1) La richiesta di iscrizione di una società di nuova costituzione nell'apposita sezione speciale di cui all'art. 25, comma 8, del D.L. n. 179/2012 non può essere per la sola attività di "ricerca e sviluppo", ma deve essere **sempre accompagnata anche dalla denuncia dell'avvio dell'attività**, da intendersi come denuncia dell'avvio dell'attività di sviluppo, produzione e commercializzazione dei prodotti o servizi innovativi, con specificazione della natura dei prodotti o servizi in questione e allegando, se del caso, le previste autorizzazioni o comunicazioni richieste.

2) Non compete all'ufficio del Registro delle imprese valutare il merito delle dichiarazioni rese in sede di richiesta di iscrizione nella sezione speciale. Compito dell'ufficio del Registro delle imprese è solo quello di **verificare la corretta compilazione ed allegazione di tutti i documenti e moduli previsti** dalla disciplina in esame.

Sono questi i due chiarimenti che sono stati forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico nel **Parere del 29 settembre 2014, Prot. 169135**.

Non può essere considerata start-up innovativa una società la cui attività consista nella sola "sperimentazione" di servizi o beni innovativi, in quanto non sarebbe in tal modo rispettata la definizione codicistica dell'imprenditore (art. 2082 C.C.), secondo cui: *"E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi"*.

Quindi è inevitabile che, contestualmente alla richiesta di iscrizione, debba anche essere presentata, ove sia prevista dalla regolazione amministrativa locale inerente dette attività, apposita SCIA al competente SUAP, anche attraverso la procedura della "Comunicazione unica per la nascita dell'impresa" prevista dall'art. 9 e seguenti del D.L. n. 7/2007.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del parere ministeriale si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa – Start-Up innovative e Incubatori certificati ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=493>

2. GARANZIA GIOVANI - Parte il "Bonus Occupazionale" - Dal 3 ottobre incentivi alle imprese che assumono giovani tra i 16 e i 29 anni - Circolare esplicativa dell'INPS

In data 2 ottobre 2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale e sul sito di "Garanzia Giovani", il **decreto direttoriale 8 agosto 2014, n. 1709** che regola l'intervento "**Bonus Occupazionale**" in attuazione della iniziativa "**Occupazione Giovani**" e che individua nell'INPS l'organismo Intermedio per la sua attuazione.

Tramite questa misura, volta a favorire le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato, verrà erogato un incentivo economico ai **datori di lavoro privati che assumono giovani tra i 16 ed i 29 anni**

di età non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione registrati al “**Programma Operativo nazionale per l’attuazione della iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani**”.

L’importo complessivo messo a disposizione ammonta ad **euro 188.755.343,66**.

L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, quindi a partire dal **3 ottobre 2014**.

Nel decreto sono definite le modalità di fruizione dell’incentivo, la compatibilità e l’incumulabilità con altre forme di incentivo in essere. E’ indicato inoltre il procedimento di ammissione all’incentivo e la relativa ammissione alla fruizione.

L’INPS, con la **circolare n. 118 del 3 ottobre 2014**, ha fornito le prime indicazioni operative per l’inoltro, da parte del datore di lavoro, dell’istanza preliminare di ammissione all’incentivo in questione.

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.garanziegiovani.gov.it/EventiNews/News/Documents/Decreto_Bonus_%20occupazionale.pdf

Per scaricare il testo della circolare INPS clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20118%20del%2003-10-2014.pdf>

3. IMPIANTI A FUNE IN SERVIZIO PUBBLICO - Definiti requisiti e modalità di abilitazione del personale addetto alla sicurezza

Con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2014, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rende noto che con **decreto dirigenziale del 17 settembre 2014, n. 288**, sono stati definiti i requisiti e le modalità per l’abilitazione del personale operativo addetto all’esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico.

Le nuove disposizioni, contenute nel decreto, disciplinano l’accesso alle qualifiche di **capo servizio, macchinista, agente di stazione e di vettura** e si applicano ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=19867

4. RESTAURATORI DEI BENI CULTURALI - Pubblicate le nuove linee guida per la fase transitoria di acquisizione della qualifica di restauratore e collaboratore restauratore

Con avviso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2014, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha comunicato che è stato pubblicato sul proprio sito istituzionale il **decreto 13 maggio 2014**, recante: «*Approvazione delle linee guida applicative dell’articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, concernente la disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali*».

Si ricorda che, l’articolo 182 del D.Lgs. n. 42/2004 ha previsto anche un **regime transitorio** per l’acquisizione della qualifica, finalizzato al conseguimento delle qualifiche professionali da parte dei soggetti che, al momento dell’entrata delle disposizioni attuative dei commi 7, 8 e 9 dell’articolo 29, avessero già compiuto un percorso formativo e/o maturato una specifica esperienza nell’ambito delle attività di restauro di beni culturali.

Per l’attuazione della disciplina transitoria, è stato pubblicato un **bando di selezione pubblica in data 29 settembre 2009**, a seguito del quale tuttavia sono emerse alcune problematiche applicative ed interpretative, connesse in particolare alla necessità di acquisire un’attestazione da parte delle amministrazioni pubbliche competenti in ordine al possesso del requisito consistente nello svolgimento di un’attività di restauro qualificata. Questa circostanza ha dato luogo a forti rimostranze da parte delle associazioni di categoria ed all’instaurarsi di contenziosi che hanno portato, dopo una serie di proroghe dei termini per la presentazione delle candidature, alla **sospensione della procedura**, in attesa dell’iter parlamentare necessario alla revisione dell’art. 182 del Codice dei beni culturali.

Detta revisione è quindi avvenuta con l’emanazione della L. 14 gennaio 2013, n. 7, recante “*Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di Collaboratore restauratore di beni culturali*”, che ha provveduto alla revisione dell’articolo 182 del D.Lgs. n. 42/2004, stabilendo l’effettuazione di una **nuova procedura di selezione pubblica, da concludersi entro il 30 giugno 2015**.

Inoltre, il D.L. n. 91/2013, convertito dalla L. n. 112/2013, ha introdotto all'articolo 3-*quinquies* ulteriori specifiche in merito alle modalità di iscrizione negli elenchi chiarendo che questa avviene in base all'articolazione delle qualifiche professionali nei distinti settori di competenza.

La nuova procedura ha preso il via con l'emanazione delle nuove Linee guida citate, ed a seguire saranno emanati i bandi.

Già pubblicato il **bando per i Collaboratori restauratori**; le domande dovranno essere presentate **entro il 24 ottobre 2014**.

Per scaricare il testo delle nuove Linee Guida clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29bchdz>

Per scaricare il testo del nuovo bando clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29bchcn>

5. INDENNIZZO PER CESSAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALE - Compatibilità con altri trattamenti previdenziali - Chiarimenti dall'INPS

A seguito dei quesiti posti all'INPS circa la **compatibilità** dell'erogazione dell'**indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale con la titolarità di trattamenti pensionistici** di vecchiaia, di anzianità, anticipata o con l'assegno sociale, l'Istituto è intervenuto con **Messaggio n. 7384 del 1° ottobre 2014**, chiarendo innanzitutto che la titolarità di un trattamento pensionistico non preclude, di per sé, la possibilità di beneficiare dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale in presenza dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge.

L'INPS ha poi fornito i seguenti chiarimenti:

1) **Compatibilità con la pensione di vecchiaia**: l'indennizzo non è concedibile ai soggetti che abbiano raggiunto i 70 anni di età e a coloro che siano già titolari di pensione di vecchiaia nella Gestione commercianti o che sono in possesso dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia nella gestione medesima. Ciò in quanto il richiedente ha già raggiunto il tipo di tutela previdenziale al cui conseguimento sono finalizzate le disposizioni sull'indennizzo.

2) **Compatibilità con la pensione di anzianità e pensione anticipata**: l'indennizzo può essere concesso, in presenza dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge, anche ai soggetti che siano già titolari o abbiano maturato i requisiti per la pensione di anzianità, per la pensione anticipata nella gestione commercianti. Il relativo trattamento spetterà fino al mese di compimento delle età pensionabili previste dalla legge n. 214 del 2011.

Nel messaggio si fa presente che il periodo di godimento dell'indennizzo, per specifica disposizione legislativa "è utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione", pertanto non sarà accreditata in favore del beneficiario alcuna ulteriore contribuzione figurativa nell'ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

3) **Compatibilità con assegno sociale**: l'indennizzo può essere concesso anche al titolare di assegno sociale. In questo caso, tuttavia, la percezione dell'indennizzo comporta, nella maggior parte dei casi, la revoca dell'assegno sociale ove sia superato il limite reddituale annuale, che per l'anno 2014, è pari a 5.818.93 euro.

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&itemDir=6150>

Per scaricare il testo del Messaggio INPS clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29bcbvm>

6. AUTOTRASPORTO MERCI - Incentivi per l'acquisto di mezzi a trazione alternativa a gas naturale o biometano - Chiarimenti dal Ministero sugli autoveicoli incentivabili

Gli **autoveicoli incentivabili** dal bando del Ministro dei Trasporti sono solo quelli **a trazione alternativa esclusiva**. Non rientrano nell'agevolazione, invece, i veicoli c.d. "ibridi", alimentati cioè alternativamente a carburante tradizionale o a gas.

Lo precisa una **circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** (*Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità*) del **22 settembre 2014, Prot. 18358** (*"Incentivi a favore di investimenti nel settore dell'autotrasporto di merci - Istruzioni operative"*).

Con la Circolare vengono inoltre fornite le istruzioni operative e gli opportuni chiarimenti per l'ottenimento dei benefici previsti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del **decreto 3 luglio 2014**, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dettato disposizioni in merito alla ripartizione e alle modalità di erogazione delle risorse finanziarie (15 milioni di euro) destinate ai seguenti investimenti e iniziative imprenditoriali.

Per scaricare il testo del decreto e dei suoi allegati clicca sul link riportato sotto.

LINK:

[http://www.cna-ms.it/uploads/files/T27it-Circolare esplicativa DM 307-2014.pdf](http://www.cna-ms.it/uploads/files/T27it-Circolare_esplicativa_DM_307-2014.pdf)

7. CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA - Il Consiglio dei Ministri approva un nuovo decreto legislativo con disposizioni integrative e correttive

Il Consiglio dei Ministri n. 32 del 6 ottobre 2014 ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo contenente ulteriori **disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159**, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 136 del 2010.

Il nuovo correttivo che modifica il Codice Antimafia nella parte concernente i **controlli amministrativi sugli appalti e su concessioni, erogazioni e finanziamenti pubblici**, tiene alto il livello di vigilanza su tale settore e, anzi, ne rafforza l'incisività consentendo di emettere una documentazione interdittiva in tutti i casi in cui siano interessate imprese *border-line*, che oggi eludono gli accertamenti antimafia più rigorosi, operando sotto soglia.

Il provvedimento semplifica alcuni passaggi della procedura, eliminando oneri amministrativi superflui, come ad esempio gli accertamenti a carico dei figli minori e semplificando alcuni termini procedurali per il rilascio della documentazione antimafia, specie nei casi di urgenza.

Viene, inoltre, **semplificata la norma sulla competenza territoriale**. Con l'approvazione del decreto legislativo sarà esclusivamente competente al rilascio della documentazione antimafia il Prefetto del luogo ove ha sede l'operatore economico, a tutto vantaggio della completezza, dell'efficacia e dell'approfondimento dei riscontri informativi.

L'intervento normativo approvato dal Consiglio dei Ministri troverà il suo completamento con la prossima pubblicazione del regolamento sul funzionamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, che ha recentemente concluso il suo iter formativo.

(Fonte: *Sito del Governo Italiano*)

8. FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA P.A. - Le indicazioni del CNDCEC

Nella **nota informativa n. 19/2014 del 2 ottobre 2014**, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (CNDCEC) fornisce uno schema sintetico delle principali novità in materia di fatturazione elettronica verso la Pubblica amministrazione, introdotta dall'art. 1, commi 209-214 della L. n. 244/2007.

Nella nota informativa si evidenzia che i professionisti iscritti negli Albi sono **coinvolti** nel processo di fatturazione sotto **diversi profili**:

- 1) in qualità di **operatori economici**, in quanto soggetti fornitori di servizi professionali a Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti di previdenza;
- 2) in qualità di **intermediari**;
- 3) nelle vesti di **consulenti** che svolgono attività di informazione e assistenza a favore dei clienti coinvolti, con particolare riferimento alle PMI.

Sul piano pratico, ricorda il CNDCEC, la fattura elettronica è di fatto un file in **formato XML** contenente tutte le informazioni obbligatorie richieste dall'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, nonché le ulteriori informazioni necessarie per la trasmissione e la successiva gestione documentale.

Al fine di garantire l'integrità delle informazioni contenute nella fattura e la sicura riconducibilità al mittente, ogni file trasmesso al Sistema di Interscambio (SdI) deve essere firmato tramite un **certificato di firma elettronica** (riconducibile al soggetto emittente o all'intermediario).

Il file elaborato, firmato e denominato nel rispetto delle regole previste, può essere inviato al Sistema di Interscambio utilizzando i seguenti **canali**:

- 1) la posta elettronica certificata (**PEC**);
- 2) l'**interfaccia web** del Sistema (attraverso i canali Entratel, Fisconline oppure mediante la Carta Nazionale dei Servizi); oppure
- 3) avvalendosi degli **account di servizio** che possono essere stipulati con il SdI.

Le ricevute di sistema e ogni altro documento relativo alla trasmissione delle fatture, ricorda infine il CNDCEC, possono essere visualizzati avvalendosi delle apposite applicazioni messe a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per scaricare il testo della nota informativa clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.odcecpadova.it/upload/Informativa%20n.%2019-2014.pdf>

9. SIGARETTE ELETTRONICHE CON PRESENZA DI NICOTINA - Divieto di vendita ai minori - Nuova ordinanza del Ministro della Salute

E' vietata la vendita ai minori di anni diciotto di sigarette elettroniche con presenza di nicotina.

Le autorità sanitarie e di controllo e gli organi di polizia giudiziaria sono preposti alla vigilanza sull'esatta osservanza del presente provvedimento, con applicazione delle sanzioni indicate all'art. 25 del R.D. n. 2316/1934, come modificato dall'art. 7 del D.L. n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 189/2012, e precisamente: la **sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.000,00 euro**; se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 2.000,00 euro e la sospensione, per tre mesi, della licenza all'esercizio dell'attività.

E' questo il contenuto dell'**Ordinanza del Ministero della Salute del 2 settembre 2014**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2014 e che **avrà validità fino al 5 ottobre 2015**.

La presente ordinanza fa seguito all'**ordinanza del Ministro della salute 26 giugno 2013**, concernente il divieto di vendita ai minori di anni diciotto di sigarette elettroniche con presenza di nicotina e il divieto di utilizzo delle medesime sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie e dei centri di formazione professionale, il cui termine di validità è scaduto il 28 luglio 2014, e tiene presente quanto disposto:

a) dall'**art. 4, comma 2, del D.L. n. 104/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 128/2013**, con il quale è stato disposto il divieto dell'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale;

b) dalla **Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014** sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE e in particolare il considerando 48 che lascia liberi gli Stati membri, tra l'altro, di introdurre un limite di età per le sigarette elettroniche o i contenitori di liquido di ricarica;

c) dal **rapporto redatto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in data 21 luglio 2014**, in materia di sigarette elettroniche con nicotina, nell'ambito delle iniziative collegate all'esecuzione della Convenzione Quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo, autorizzata e ratificata dall'Italia con legge 18 marzo 2008, n. 75, il quale riporta, tra l'altro, le determinazioni e le raccomandazioni scientifiche, adottate dal Gruppo di Studio sulla regolamentazione dei prodotti di tabacco nella materia in questione, tra le quali, al punto 51, il divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche con nicotina.

Ricordiamo, infine, che è all'esame del Senato della Repubblica un disegno di legge (**Atto Senato n. 1324**), riguardante varie norme in materia sanitaria, contenente una disposizione con cui viene sancito il divieto della vendita ai minori di anni diciotto di sigarette elettroniche con presenza di nicotina.

Per scaricare il testo dell'Ordinanza del Ministro della Salute clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29bc4v1>

10. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - Pubblicati otto nuovi Interpelli

Sono stati pubblicati, sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i seguenti **8 nuovi interpelli in materia di sicurezza sui posti di lavoro**, tutti datati **6 ottobre 2014**:

1) nel primo si risponde al quesito se la nomina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sia soggetta a scadenza o rinnovo e, in caso positivo, dopo quanto tempo vanno rinominati (**n. 16/2014**);

2) nel secondo si risponde al quesito relativo al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel settore bancario; in particolare si chiede il parere in merito alla possibilità o meno di prevedere, nell'ambito del nuovo Accordo sindacale del credito in tema dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, l'istituzione di RLS di gruppo, come figura che assolve le funzioni del RLS per tutte le aziende che fanno parte del gruppo medesimo (**n. 17/2014**);

3) nel terzo si risponde a due quesiti: a) se l'effettuazione delle visite periodiche per il rinnovo dell'idoneità psicofisica all'impiego vada svolta in orario di lavoro o se il datore di lavoro ha facoltà di inviare il lavoratore a visita anche quando esso sia fuori dal normale orario di servizio; b) se il tempo

impiegato dal lavoratore per effettuare detta visita qualora si svolga al di fuori dell'orario di servizio debba o meno essere retribuito come ore di lavoro straordinario (n. 18/2014);

4) nel quarto si risponde al quesito relativo all'aggiornamento professionale dei Coordinatori per la sicurezza della durata complessiva di 40 ore previsto dall'Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008 (n. 19/2014);

5) nel quinto si risponde al quesito relativo al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in particolare se per le imprese con più di 15 lavoratori sia consentita l'elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza esclusivamente tra i componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali o se, diversamente, l'elezione possa riguardare anche lavoratori non facenti parte delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (n. 20/2014);

6) nel sesto si risponde al quesito relativo ai criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (n. 21/2014);

7) nel settimo si risponde al quesito relativo alla dotazione economica del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) interno all'azienda, in particolare si chiede di sapere se nella definizione di "mezzi adeguati" (art. 31, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008) è da intendersi un budget di spesa congruo al raggiungimento delle finalità previste (n. 22/2014);

8) nell'ultimo interpello si risponde al quesito relativo all'interpretazione dell'art. 3, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 177/2011, sulle procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati (n. 23/2014).

Per scaricare il testo degli Interpelli citati clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.lavoro.gov.it/sicurezzaalavoro/MS/Interpello/Pages/default.aspx>

11. VERIFICHE PERIODICHE SULLE ATTREZZATURE DI LAVORO - Pubblicato il nuovo elenco dei soggetti abilitati

Con un avviso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto che, con il **Decreto Dirigenziale del 29 settembre 2014**, è stato pubblicato il nono elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, dei **soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche** di cui all'articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

Il suddetto elenco **sostituisce integralmente il precedente elenco** allegato al Decreto Dirigenziale del 27 maggio 2014.

Ricordiamo che l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati ha **validità quinquennale** a decorrere dalla data di abilitazione.

Per scaricare il testo del decreto riportante il nuovo elenco clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/MS/Normativa/Documents/DD_29settembre2014.pdf

12. ATTRIBUZIONE DEL COGNOME AI FIGLI - In arrivo nuove disposizioni

Il 24 settembre 2014, la Camera ha approvato, con votazione a scrutinio segreto, il testo unificato dei progetti di legge recanti **Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli** (C. 360 ed abbinata-A). Il provvedimento passa ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento (S. 1628).

Se ne è parlato per anni, denunciando una violazione della parità tra uomo e donna e invocando una riforma normativa, ma ci è voluto l'intervento della Corte Europea dei Diritti Umani per spingere il nostro Paese a rimediare.

Ricordiamo che a fare ricorso a Strasburgo sono stati i coniugi milanesi Alessandra Cusan e Luigi Fazzo, cui lo Stato italiano ha impedito di registrare all'anagrafe la figlia Maddalena, nata il 26 aprile 1999, con il cognome materno anziché quello paterno.

Così a nove mesi di distanza dalla sentenza con la quale la Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia per aver negato ad una coppia di coniugi la possibilità di attribuire alla figlia il cognome della madre (*Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 7 gennaio 2014 - Ricorso n. 77/07*), **la Camera ha dato il via libera al testo unico** (che riunisce diverse proposte di legge) **che abolisce l'obbligo del cognome paterno**.

Approvato a voto segreto, date le divergenze tra le forze politiche che ne avevano causato il rinvio in commissione, il testo modifica la disciplina di attribuzione del cognome ai figli, introducendo di fatto il doppio cognome nell'ordinamento italiano, adeguandolo a quello degli altri Paesi europei.

Massima libertà, quindi, ai genitori che potranno decidere, di comune accordo, di attribuire ai propri figli il **cognome del padre o della madre, ovvero di entrambi.**

In caso di disaccordo, prevede il testo unico, il figlio avrà il cognome di ambedue i genitori, **in ordine alfabetico.**

La regola vale anche per i **figli nati fuori dal matrimonio** (riconosciuti da entrambi i genitori) **e per quelli adottivi**, mentre in caso di due cognomi, solo uno potrà essere trasmesso al figlio, a discrezione del genitore.

Per scaricare il testo della proposta di legge clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0006620.pdf

Per scaricare il testo della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?previousPage=mg_1_20&contentId=SDU978646

13. CERTIFICATI ANAGRAFICI E ALTRO - In alcuni Comuni è ora è possibile richiederli anche presso gli Uffici Postali

Per richiedere un certificato anagrafico, e non solo, non è più indispensabile recarsi presso gli uffici del proprio Comune ma è possibile anche rivolgersi allo "**Sportello Amico**" direttamente negli **Uffici Postali**. Grazie a un **accordo siglato tra alcune Amministrazioni locali e Poste Italiane**, infatti, è possibile ottenere il rilascio di varie tipologie di documenti presso gli appositi sportelli aperti all'interno degli Uffici Postali: si parla, nel dettaglio, anche dei **certificati di residenza**, di **cittadinanza** e dello **stato di famiglia**.

L'iniziativa - che ha come obiettivo quello di **semplificare la comunicazione tra cittadini e Pubblica Amministrazione** - è stata attivata solo in sette Comuni (**Firenze, Milano, Novara, Perugia, Roma, Torino e Viterbo**), ma è prevista l'estensione del servizio in tutto il territorio nazionale entro tempi ristretti.

Numerosi i vantaggi sia per le Amministrazioni Comunali sia per gli utenti, che in questo modo possono evitare lunghe attese e usufruire di pratiche burocratiche meno impegnative anche grazie alla possibilità di **ottenere i documenti a nome di terzi**, munendosi di apposita **delega firmata dal richiedente**.

Alcuni Comuni, inoltre, hanno siglato protocolli di intesa con le ASL per consentire ai cittadini di pagare il **ticket sanitario** o ritirare alcune tipologie di **referti medici** presso gli sportelli postali.

Poste Italiane ha messo a disposizione il **numero verde 803 160** per richiedere informazioni relative ai servizi offerti dallo "Sportello Amico".

Per accedere allo "Sportello Amico" di Poste Italiane clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.poste.it/altri_servizi/sportello-amico.shtml

14. OPEN TOSCANA - On-line i servizi della Regione

Con **delibera n. 23 del 21 gennaio 2013**, la Giunta regionale della Toscana ha approvato le "**Linee guida recanti criteri generali per gli open data in Regione Toscana**", ha consolidato e messo a disposizione la piattaforma tecnologica per la gestione e la trasformazione dei dati in formato aperto, che costituisce il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso dell'Amministrazione e ha realizzato una sezione sul sito istituzionale dedicata agli open data, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

il nuovo portale **Open Toscana** consente ai cittadini di accedere a una pluralità di servizi e informazioni attraverso PC, tablet e smartphone.

La piattaforma è strutturata in varie sezioni e rappresenta uno spazio virtuale finalizzato a incentivare la **partecipazione dei cittadini alla vita pubblica** e la condivisione di dati.

Attraverso Open Toscana è possibile pagare il bollo auto, accedere al fascicolo sanitario personale, pagare il ticket e conoscere in tempo reale progetti, bandi e iniziative locali nonché dati statistici relativi al territorio.

Per accedere al Portale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://dati.toscana.it/>

Per scaricare il testo della delibera e degli allegati clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://web.rete.toscana.it/attinew/?Mlval=pag3&PAG GRUPPO=0&v_codprat=2013DG0000000048

15. SERVIZI TURISTICI E WI-FI - Peggio di noi solo Grecia e Spagna - Una soluzione viene da Teracom con il suo TeraWiFi

Secondo una recente ricerca svolta da HRS (*Hotel Reservation Service*), l'Italia occupa le posizioni di coda nella particolare classifica che premia le nazioni con la **migliore copertura Wi-Fi nelle strutture ricettive alberghiere**.

Alle spalle del Belpaese solo Grecia e Spagna, in una classifica che mette in evidenza i limiti dell'offerta turistica che penalizzano dunque il gradimento del soggiorno da parte dei visitatori.

Una parte importante del viaggio, negli ultimi anni, è costituita dalla comunicazione con i propri contatti in tempo reale durante tutto il soggiorno. E la questione è ancora più pressante nel caso in cui gli ospiti di un hotel siano in viaggio d'affari.

La classifica è guidata, non sorprendentemente, dalla **Svezia**: l'85 per cento degli alberghi censiti nel paese nordico offre Wi-Fi gratuito in tutta la struttura.

Più sorprendenti, ma fino a un certo punto, le altre posizioni sul podio e appena sotto: la **Turchia** sfiora il primato con l'84,8 per cento, ma nelle prime dieci posizioni si piazzano molti **paesi dell'Europa orientale** (basti citare la **Polonia** con un rispettabile 80,5 per cento).

L'Italia come detto viaggia molto indietro, **assestandosi solo al 58,5 per cento**: è un dato in miglioramento rispetto alla rilevazione precedente (fermatasi al 53 per cento), ma che ancora una volta pone l'accento, se ce ne fosse bisogno, sul ritardo culturale e infrastrutturale del nostro paese.

Un limite all'offerta alberghiera che penalizza il turismo e va affrontata!

Una soluzione ce l'ha l'italiana Teracom con il suo TeraWiFi.

Teracom, azienda marchigiana (con sede a Civitanova Marche), si è impegnata da tempo in questo settore: il suo **servizio TeraWiFi** è un pacchetto chiavi in mano per le strutture ricettive di ogni tipo (dall'hotel al camping), e può essere testato gratuitamente direttamente nei locali a cui sarà destinato senza la necessità di lavori di cablaggio.

È possibile prevedere diverse formule di utilizzo per i clienti (1 ora gratis, totale gratuita o pacchetti a pagamento), con conseguenti canoni mensili azzerabili o nell'ordine di poche decine di euro per la struttura. Il tutto con hardware e software già sviluppati e testati da Teracom, che di fatto offre una soluzione chiavi in mano per rispettare le normative e offrire un servizio adeguato alla domanda su tutta la superficie che si desidera coprire.

(Fonte: *Punto informatico*)

Per saperne di più sul progetto TeraWiFi clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.terawifi.it/?module=WiFi>

16. COMUNE DI MILANO - Parte il piano "Scuola 2.0 - La scuola digitale a Milano!"

Prende il via il progetto promosso dal **Comune di Milano** per favorire la completa **digitalizzazione delle scuole primarie e secondarie** di primo grado.

Il piano "**Scuola 2.0 - La scuola digitale a Milano!**" prevede inizialmente la possibilità di usufruire della **fibra ottica** e del **Wi-Fi** gratuitamente da parte di 30 istituti della città entro il prossimo dicembre, tuttavia le previsioni per il futuro segnalano la diffusione del servizio in 250 scuole entro due anni.

Il progetto scuole prevede più fasi: la prima fase consiste nel cablaggio di tutte le scuole per i servizi dei laboratori di informatica e per i servizi dati delle segreterie. Ciò consentirà fin da subito un **risparmio per ogni scuola mediamente di circa mille euro l'anno** (gli abbonamenti per i provider), poiché il servizio sarà garantito dalla rete Campus del Comune di Milano.

Partendo dalle rete Campus 2 del Comune di Milano, che già adesso raggiunge in fibra ottica ciascun istituto scolastico, verrà estesa la connettività dati a tutte le scuole. Ciò consentirà di attivare una serie di servizi per la didattica, per l'amministrazione e per l'integrazione culturale tramite un'unica piattaforma web che metterà in collegamento, in modo omogeneo, gli studenti, i docenti, i genitori, i dirigenti scolastici, le associazioni, gli enti pubblici.

Verrà anche **incrementato il livello di sicurezza informatica** e saranno potenziate le infrastrutture centralizzate di gestione e sicurezza informatica per una maggiore tutela degli utenti e sarà possibile l'interconnessione di tutte le scuole tra loro e con i servizi comunali.

È previsto anche un **adeguamento delle infrastrutture degli edifici scolastici** con interventi mirati sul cablaggio e sulla rete Wi-fi. In questo modo si potranno estendere i servizi ad ogni singola classe, e sarà possibile anche lo sviluppo delle applicazioni centralizzate e di nuove metodiche didattiche.

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29bhzyv>

17. SCUOLA E INTERNET - Il Ministero dell'Istruzione lancia "Webtrotter - Il giro del mondo in 80 minuti" - Edizione 2015

Educare gli studenti all'uso di Internet, all'utilizzo consapevole delle **risorse della Rete** per svolgere **ricerche scolastiche** e soddisfare quesiti di natura culturale: è questo quanto si propone il progetto Webtrotter, promosso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Si tratta di una iniziativa realizzata in collaborazione con AICA (*Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico*) e giunta alla seconda edizione.

"**Webtrotter: il giro del mondo in 80 minuti**", presentato il 2 ottobre a Roma presso la Sala della Comunicazione del Ministero, focalizza l'attenzione sull'**importanza didattica del Web** e propone un **contest a squadre per gli studenti** delle scuole superiori (primo biennio) di tutta la penisola, pronti a sfidarsi in una competizione virtuale: rispondere in 80 minuti a una serie di domande in tema di Expo 2015 utilizzando correttamente Internet.

Per **partecipare al concorso** è necessario scegliere un docente come Referente del progetto per l'Istituto, nonché formare una o più squadre composte da 4 studenti (2 ragazze e 2 ragazzi) che sarà preparata da un insegnante Referente di Squadra.

È prevista una **gara finale** che si svolgerà online in contemporanea tra le prime 100 squadre qualificate nel corso delle prove precedenti.

Per i docenti Referenti di Squadra, inoltre, è previsto un **percorso di formazione gratuito in e-learning** inerente i nuovi strumenti digitali utili per la didattica.

Per saperne di più e per visitare il sito dedicato clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://domino.aicanet.it/aica/ecdlcompetition2015.nsf/>

18. VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - Prontuario on-line predisposto dall'ACI

Infrangere le regole del codice della strada mette a repentaglio la propria incolumità e quella degli altri utenti della strada. Per questo motivo la legge prevede delle sanzioni per i trasgressori.

ACI ha realizzato un **prontuario on-line con l'elenco delle violazioni più diffuse indicando per ciascuna la sanzione prevista**.

Gli articoli del codice della strada sono stati ripartiti a seconda della tipologia di violazione e raggruppati in tre settori principali: **requisiti per la guida dei veicoli**, **norme di comportamento** e **alcool e stupefacenti**.

Accedendo al sito dell'ACI è, dunque, possibile effettuare una **ricerca mirata** selezionando una delle violazioni indicate, alla quale corrisponde un preciso articolo del codice della strada e un elenco di possibili sanzioni a seconda della gravità dell'infrazione.

Per accedere al Portale ACI e consultare la guida clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.aci.it/i-servizi/normative/le-principali-sanzioni.html>

19. TURISMO - METE PREFERITE - 6 Regioni italiane fra le prime 20 in Europa

L'Italia si conferma una delle principali mete turistiche europee e sono italiane sei delle venti regioni del vecchio continente in cui vengono passate più notti in hotel, ma nessuna è al top della classifica.

E' quanto emerge dal **rapporto annuale di Eurostat** sulle regioni europee che prende in considerazione il numero di notti trascorse in strutture turistiche.

Al primo posto ci sono le spagnole isole Canarie, con quasi 90 milioni di notti nel 2013, seguite dalla regione parigina Ile de France con 77,5 milioni di notti.

Per trovare la prima regione italiana, il **Veneto**, bisogna arrivare al sesto posto, con 61,5 milioni di notti, principalmente a Venezia. Le altre cinque, **Toscana**, **Emilia Romagna**, **Lombardia**, **Lazio** e **Alto Adige** sono comprese fra l'undicesima e la ventesima posizione.

Per scaricare il rapporto annuale Eurostat clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.regioni.it/download.php?id=367904&field=allegato&module=news>

20. IL DIPORTO NAUTICO IN ITALIA - Anno 2013 - Pubblicazione disponibile sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il “**Diporto Nautico in Italia - Anno 2013**”, realizzato in occasione del 54° Salone Nautico Internazionale di Genova, è prodotto dall'Ufficio di Statistica dell'Amministrazione in collaborazione con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, gli Uffici Periferici - Marittimi e della Motorizzazione Civile - e le Autorità Portuali.

Il volume, inserito nel Programma Statistico Nazionale per la parte di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si articola in **cinque capitoli** che evidenziano, con l'ausilio di tabelle e di grafici, i principali risultati di rilevazioni statistiche su:

1 - Consistenza del naviglio da diporto;

2 - Patenti nautiche;

3 - Sinistri occorsi al naviglio da diporto;

4 - Strutture dedicate alla nautica da diporto e posti barca;

5 - Attività svolta dagli Uffici Marittimi periferici in materia di diporto nautico.

Il volume si chiude con una “**Appendice**” nella quale viene elencata tutta la normativa in materia di Diporto Nautico.

Per scaricare il testo del volume clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=20122